



CITTÀ DI LISSONE  
(Provincia di Monza e Brianza)

## **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI**

### **Sommario**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO .....	2
ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA .....	2
ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	3
ART. 5 – QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI PREVISTE .....	4
ART. 6 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE .....	4
ART. 7 – FORMAZIONE DEL PERSONALE E SUPERVISIONE.....	5
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....	5
ART. 9 – CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE .....	5
ART. 10 – EVENTUALE SERVIZIO ASSISTENZIALE .....	6
ART. 11 – ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	6
ART. 12 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO .....	7
ART. 13 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO .....	8
ART. 14 – VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO .....	8
ART. 15 – MEZZI DI TRASPORTO .....	8
ART. 16 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.....	8
ART. 17 – ADEGUAMENTO PREZZI .....	9
ART. 18 – MODIFICA DEL CONTRATTO .....	9
ART. 19 – MODALITÀ DEI PAGAMENTI .....	9
ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO.....	9
ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA .....	10
ART. 22 – COPERTURA ASSICURATIVA.....	10
ART. 23 - PENALI.....	11
ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO .....	11
ART. 25 – NORME SULLA RISERVATEZZA.....	12
ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI .....	13
ART. 27 - CONTROVERSIE .....	13
ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI.....	13

### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Questo capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare minori (ADM). Il servizio consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-educativa ed, eventualmente, assistenziale, rivolto ai minori in situazioni di disagio e alle loro famiglie. Il servizio si esplica sia all'interno dell'ambito familiare, riconosciuto come luogo privilegiato di crescita, sia nei contesti aggregativi abitualmente frequentati dalle persone destinatarie dell'intervento.

### **Art. 2 - Durata dell'appalto**

L'appalto ha una durata di trentasei mesi, con decorrenza dal 1° dicembre 2024 e conclusione il 30 novembre 2027. In caso di decorrenza posticipata rispetto al 1° dicembre 2024, sarà parimenti posticipata anche la conclusione.

È prevista l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno di servizio (dicembre 2027-novembre 2028), esercitabile a discrezione dell'Amministrazione comunale, previa specifica determinazione.

Alla scadenza del contratto, sarà consentita la proroga tecnica per il tempo eventualmente necessario all'espletamento di una nuova procedura di affidamento, così da scongiurare il danno all'interesse pubblico che l'interruzione della prestazione determinerebbe. In caso di proroga, il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

### **Art. 3 – Importo a base di gara**

L'importo complessivo posto a base di gara, rapportato al triennio iniziale, è pari ad € 552.000,00 Iva esclusa. Considerando anche l'opzione dell'ulteriore anno di servizio, il valore dell'appalto ammonta € 736.000,00 Iva esclusa.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati, per il triennio iniziale, in € 507.325,50 e calcolati sulla base numero di ore di cui all'art. 5 moltiplicate per il costo orario della figura di educatore professionale risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (livello D2), di cui al D.D. n. 30 del 14.06.2024 emesso dal Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto degli adeguamenti percentuali differiti nel tempo (da ottobre 2024 a ottobre 2025).

Il costo della manodopera non è soggetto a ribasso, salvo quanto disposto dall'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023.

Considerate le caratteristiche del servizio che si svolge presso il domicilio degli utenti, gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00.

#### **Art. 4 – Descrizione del servizio**

Gli interventi socio-educativi domiciliari si caratterizzano per la loro valenza sia preventiva che riparativa e/o di protezione e sono rivolti a minori in carico al servizio sociale comunale rientranti, prevalentemente, nelle seguenti tipologie:

- minori con provvedimento degli organi giudiziari (Tribunale Ordinario, Tribunale dei Minori, Procura Minorile);
- minori che manifestano disagio emotivo/ relazionale;
- minori che devono reinserirsi nelle proprie famiglie d'origine dopo un periodo di allontanamento disposto dall'autorità competente.

Il servizio di ADM deve necessariamente osservare e valutare le dinamiche relazionali del nucleo familiare, affinché si evidenzii un'effettiva possibilità di accompagnamento al cambiamento del contesto familiare o la necessità di attivare interventi a tutela/protezione del minore.

Gli interventi educativi sono rivolti in modo privilegiato al minore, a livello individuale o in piccolo gruppo, e perseguono i seguenti obiettivi:

- mantenere il minore nel proprio ambiente di vita, promuovendo le condizioni idonee a favorire la sua crescita;
- sviluppare le risorse evolutive del minore e della famiglia;
- favorire il benessere delle relazioni familiari e promuovere l'integrazione del minore nel contesto sociale di appartenenza;
- prevenire/ridurre il disagio del minore attraverso la rimozione/diminuzione dei fattori di rischio evolutivo.

Il servizio prevede inoltre l'attivazione di interventi socio-educativi domiciliari destinati a minori con disabilità e alle loro famiglie, con i seguenti obiettivi:

- sostenere le autonomie di vita quotidiana del minore, potenziando le sue risorse e sviluppando le sue capacità residue, prevedendo anche attività in sinergia con gli ambiti scolastico-formativi frequentati;
- favorire l'integrazione sociale del minore attraverso l'accompagnamento alla fruizione delle opportunità di socializzazione del territorio;
- sostenere i genitori nella gestione del figlio disabile, anche proponendo modelli di relazione e di stimolazione funzionali alla sua crescita.

Gli interventi socio-educativi domiciliari possono essere attivati anche a favore di giovani adulti rientranti nelle seguenti tipologie:

- giovani adulti in carico all'area Tutela Minori a seguito di provvedimenti di prosieguo amministrativo emessi dal Tribunale dei Minorenni, o già precedentemente in carico all'area Tutela Minori con progetto di sostegno al nucleo familiare di appartenenza, per perseguire l'obiettivo di supportare il percorso di autonomia individuale e sociale del giovane;
- giovani adulti disabili in carico all'Area Disabili del Comune di Lissone, con l'obiettivo di potenziamento delle risorse e di sviluppo delle autonomie, nonché di sostegno alle relazioni familiari e nel processo di integrazione sociale, in collaborazione con gli ambiti formativo-professionali da essi frequentati.

Infine, all'aggiudicatario, può essere richiesto di fornire anche prestazioni di natura assistenziale con figure professionali specifiche (Ausiliarie Socio Assistenziali), come meglio descritte nel successivo art. 10.

Il Comune di Lissone esercita le funzioni di coordinamento e di programmazione, fatta salva la possibilità di pianificazione congiunta sui modelli di orientamento degli interventi.

#### **Art. 5 – Quantità delle prestazioni previste**

Il monte ore previsto per i servizi oggetto del presente capitolato è il seguente:

DESCRIZIONE	media mensile	media annuale	Periodo: 01.12.2024-30.11.2027
servizio educativo	550	6.600	19.800

Gli orari di erogazione delle prestazioni vengono concordati con l'assistente sociale di riferimento del Comune di Lissone, all'interno del monte ore sopra indicato, principalmente nelle seguenti fasce orarie:

- lunedì-venerdì            dalle 16.00 alle 19.30
- sabato                        dalle 09.30 alle 19.30.

Il servizio deve essere garantito in tutti i giorni lavorativi dell'anno, agosto compreso.

#### **Art. 6 – Figure professionali richieste**

Le figure professionali richieste per lo svolgimento del servizio sono:

- a) Educatori professionali, con i seguenti requisiti:
  - diploma di laurea triennale di educatore professionale socio-pedagogico;
  - altra laurea in ambito educativo-pedagogico, oppure in psicologia;
- b) Educatori professionali per disabili, con gli stessi requisiti;
- c) Coordinatore, con tutti i seguenti requisiti:
  - diploma di laurea triennale di educatore professionale socio-pedagogico, oppure altra laurea in ambito educativo-pedagogico o in psicologia;
  - esperienza lavorativa di almeno 3 anni come coordinatore di servizi di assistenza domiciliare minori.
- d) Ausiliario Socio Assistenziale, con i seguenti requisiti:
  - qualifica di ausiliario socio assistenziale (ASA) o equipollente, con un'esperienza di almeno 1 anno in qualità di ASA in servizi per minori (ADM, comunità).

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto deve essere trasmesso un elenco nominativo del personale impiegato, con i relativi curricula, che abbia le caratteristiche professionali (titoli di studio e anni di esperienza), anche migliorative rispetto ai requisiti minimi di cui sopra, che sono state dichiarate in sede di offerta. La mancata presentazione dell'elenco/CV o la non corrispondenza dei requisiti posseduti dal personale con quanto dichiarato in sede di gara, costituiscono violazione contrattuale sanzionabile ai sensi dell'art. 23 "Penali".

## **Art. 7 – Formazione del personale e supervisione**

L'inserimento in servizio degli operatori deve essere preceduto da un adeguato periodo di formazione, inserimento e affiancamento da parte dello staff, adeguatamente documentato al Comune. Deve essere inoltre garantito il costante aggiornamento professionale del personale già impiegato.

Il calendario degli incontri di formazione deve essere comunicato tempestivamente al Comune, che potrà valutare di parteciparvi con propri rappresentanti.

L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di assicurare un'attività di supervisione pedagogico/psicologica ai propri operatori impegnati nella gestione dei casi, con personale professionalmente preparato. Tutti gli oneri delle attività di formazione iniziale, formazione in itinere e supervisione sono a carico dell'appaltatore.

## **Art. 8 – Trattamento dei lavoratori**

Come da art. 102 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario si obbliga a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e ad applicare, nei suoi confronti, il CCNL delle Cooperative sociali o comunque i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelle il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Le stesse tutele economiche o normative devono essere garantite per gli eventuali lavoratori in subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale.

Il Comune di Lissone può richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico del lavoro e di ogni altra eventuale documentazione atta a comprovare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L'appaltatore si impegna ad essere in regola con le norme che disciplinano l'assunzione dei dipendenti, ivi compresa la Legge n. 68/1999 e a garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori già impiegati nell'appalto precedente, secondo la disciplina prevista dall'art. 37 del CCNL delle cooperative sociali o da istituti analoghi di altri contratti di categoria.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale e provvede a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. È inoltre responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, eventualmente causato dal personale addetto. Il personale impiegato nei servizi è tenuto ad adeguarsi al Codice di comportamento previsto per i dipendenti comunali.

## **Art. 9 – Certificato del casellario giudiziale**

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, l'appaltatore, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad acquisire – dandone poi attestazione al Comune di Lissone - il certificato del casellario giudiziale

delle persone da impiegare nel servizio, per verificare l'eventuale esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere la produzione dei casellari acquisiti.

#### **Art. 10 – Eventuale servizio assistenziale**

Nell'ambito dell'intervento educativo esposto nell'art. 4, potranno essere richieste prestazioni di natura assistenziale, al fine di promuovere e integrare le competenze genitoriali anche nell'ambito delle cure primarie, all'interno dell'ambiente di vita del minore. Tali prestazioni dovranno essere rese dalle figure professionali di A.S.A., in possesso dei requisiti indicati nell'art. 6.

Il corrispettivo relativo a tale servizio non rientra nel valore complessivo dell'appalto, in quanto si tratta di prestazioni aggiuntive eventuali.

Tuttavia, in sede di offerta, deve essere indicato, a pena di esclusione, l'impegno all'esecuzione dell'eventuale servizio assistenziale al corrispettivo previsto per i fornitori accreditati all'Albo di assistenza domiciliare tramite voucher del Comune di Lissone (vedi art. 16)

#### **Art. 11 – Attivazione e svolgimento del servizio**

L'intervento di ADM inizia con una formale richiesta di attivazione da parte delle assistenti sociali comunali. Il coordinatore, secondo criteri concordati con esse, deve individuare l'educatore assegnatario del caso, entro un tempo massimo di 30 giorni (salvo tempi inferiori dovuti alla peculiarità del caso o a specifiche disposizioni dell'Autorità Giudiziaria).

Il coordinatore deve essere presente al momento dell'assegnazione del caso all'educatore da parte delle assistenti sociali comunali, al fine di concordare obiettivi, azioni e tempi della fase di osservazione e, a seguire, della progettazione dell'intervento educativo domiciliare, che deve comprendere le prestazioni socio-educative definite nel Piano Educativo Individualizzato concordato con il servizio sociale comunale, con la famiglia e, ove possibile, con il minore.

Il coordinatore deve garantire una reperibilità telefonica nei confronti delle assistenti sociali in concomitanza con l'orario di servizio di queste ultime (martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00- lunedì e mercoledì dalle ore 8,15 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 18,15) e deve essere in grado - a richiesta - di aggiornare l'assistente sociale referente sull'andamento dei casi in carico. Con i tempi e le modalità definite dal servizio sociale comunale, di concerto con il coordinatore, gli educatori sono tenuti a produrre periodiche relazioni di verifica sulla gestione dei casi, sul lavoro educativo svolto e sugli obiettivi raggiunti.

Il coordinatore e gli educatori sono inoltre tenuti a partecipare alle riunioni con gli operatori referenti del servizio sociale comunale, di norma a cadenza trimestrale e, comunque, secondo le richieste delle assistenti sociali.

Il coordinatore presenta – con cadenza almeno annuale - una relazione sull'andamento complessivo della gestione del servizio, allo scopo di consentire una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti, accompagnata da eventuali proposte di miglioramento.

Nell'ambito del progetto individuale definito con il referente tecnico del servizio sociale comunale, possono essere richieste agli educatori ulteriori prestazioni socio-educative, quali, a titolo esemplificativo:

- assistenza educativa da rendersi durante i trasporti sociali attivati a favori di minori;
- interventi socio-educativi a favore di situazioni in dimissione dal Servizio Spazio Neutro - incontri tra genitori (e/o familiari) e figli in contesti protetti – per le quali è opportuno prevedere una fase di passaggio verso la liberalizzazione degli incontri, con attivazione di interventi educativi di accompagnamento e di monitoraggio.

Queste prestazioni verranno riconosciute come ore fatturabili e pagate al medesimo corrispettivo orario del servizio principale.

## Art. 12 – Continuità del servizio

### A) Stabilità del personale

L'aggiudicatario assicura la stabilità del personale assegnato al servizio, secondo l'elenco prodotto prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. In caso di inserimento, nel corso della validità dell'appalto, di persone diverse, dovrà essere garantito il medesimo curriculum (titolo professionale ed anni di esperienza).

L'operatore economico si impegna a garantire la continuità del servizio, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale assente, oppure che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche su indicazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Lissone.

Le assenze del personale, a qualunque titolo giustificate, devono essere tempestivamente comunicate al servizio sociale comunale, che valuta l'opportunità di attivare la sostituzione.

In caso di malattia, deve essere garantita la sostituzione del personale che risulta assente da più di sei giorni naturali, in modo da evitare la sospensione del servizio; il personale supplente deve possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.

La sostituzione del personale cessato dal servizio per qualunque causa deve essere garantita entro il termine massimo di 30 giorni.

### B) Facoltà di rivolgersi ad altro operatore in caso di ritardo nell'attivazione dei servizi

Qualora il personale non sia prontamente sostituito nei tempi di cui sopra, laddove dalla formale richiesta di attivazione di nuovo caso passino più di 30 giorni (termine previsto dall'art 11 del presente capitolato), fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 23, l'Amministrazione comunale si avvarrà della possibilità di chiedere l'attivazione di uno o più specifici progetti di ADM ad altro operatore economico.

In particolare, il Comune farà ricorso alla graduatoria determinatasi nella procedura di affidamento e potrà interpellare, anche contemporaneamente, il secondo operatore classificatosi e i successivi, avvalendosi della disponibilità già dichiarata in sede di presentazione dell'offerta.

Si procederà pertanto ad affidamenti diretti ex art. 50 del D.lgs. 36/2023, sulla base del fabbisogno contingente. Le condizioni tecniche di tale servizio suppletivo saranno quelle disciplinate in questo capitolato - identico per tutti gli operatori partecipanti alla procedura di gara - e nelle rispettive offerte tecniche. L'importo economico unitario, viceversa, corrisponderà all'offerta presentata in gara da ogni operatore, oppure, se più favorevole per l'operatore stesso, a quella dell'aggiudicatario.

Come extrema ratio, il Comune potrà rivolgersi anche ad un altro operatore presente sul mercato e in possesso dei requisiti necessari, benché estraneo alla procedura di affidamento.

L'eventuale ricorso contingente ad operatori diversi dall'aggiudicatario non comporta la decadenza del contratto in essere tra il Comune e quest'ultimo - salvo il verificarsi delle

circostanze di cui al successivo art. 24 – né genera nei confronti del nuovo operatore coinvolto diritti di subentro.

Inoltre, la variazione dell'entità del servizio subita dall'aggiudicatario in caso di ricorso del Comune ad un operatore diverso non concorre a determinare il limite del 20% di cui al successivo art. 14.

#### **Art. 13 – Interruzione del servizio**

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi servizi pubblici e, per nessuna ragione, salvo che in caso di sciopero o per cause di forza maggiore, possono essere sospesi o abbandonati.

In caso di sciopero del personale, il Comune deve essere avvisato con anticipo di almeno cinque giorni, o comunque non appena l'appaltatore abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero stesso.

Le interruzioni per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione dei servizi sia comunicata tempestivamente alla controparte. Le due parti si impegnano comunque a concordare soluzioni temporanee volte a limitare il disagio per gli utenti e le loro famiglie e ad adoperarsi per il tempestivo ripristino dei servizi.

#### **Art. 14 – Variazione dell'entità del servizio**

Qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario, il Comune di Lissone si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'aggiudicatario l'aumento o la diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% dell'importo stimato del contratto, alle condizioni originariamente previste.

In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 15 – Mezzi di trasporto**

L'operatore aggiudicatario deve provvedere a garantire i mezzi di trasporto per gli spostamenti degli educatori – anche, eventualmente, per l'accompagnamento degli utenti - nell'ambito dell'espletamento del servizio. I relativi costi sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo offerto.

#### **Art. 16 – Corrispettivo del servizio**

Il corrispettivo orario offerto per il servizio educativo si intende omnicomprensivo di tutte le spese e i costi diretti e indiretti:

- il costo diretto e indiretto degli educatori
- il costo del coordinamento
- il costo della formazione e della supervisione
- il costo dei mezzi di trasporto
- tutti gli altri costi e le spese gestionali necessarie per l'espletamento del servizio, comprese quelle relative alle migliori offerte.

In caso di attivazione dell'eventuale servizio assistenziale di cui all'art. 10, il corrispettivo orario sarà quello previsto per i fornitori accreditati all'Albo di assistenza domiciliare tramite voucher del Comune di Lissone, che per l'anno 2024 è di € 21,91 + Iva 5%.

#### **Art. 17 – Adeguamento prezzi**

Come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT sui prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (indice FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi).

#### **Art. 18 – Modifica del contratto**

Oltre che per la clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo precedente, il contratto d'appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento:

- nei casi indicati nell'art. 120 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- se il valore della modifica è inferiore al 10% del valore iniziale del contratto, purché tale modifica non alteri la struttura del contratto.

Le modifiche considerate sostanziali ai sensi del comma 6 del medesimo art. 120 non sono consentite.

#### **Art. 19 – Modalità dei pagamenti**

Le prestazioni vengono pagate in base alle ore di servizio effettivamente svolte dagli educatori a contatto con l'utenza.

L'aggiudicatario invia all'Unità Servizi Sociali un report riepilogativo delle ore prestate ogni mese dagli educatori, dal coordinatore e dal supervisore, oltre ad un prospetto nominativo dei minori seguiti, con l'indicazione dei giorni e degli orari in cui sono state effettuate le diverse attività.

A seguito di nulla osta da parte comunale sulla documentazione presentata, l'aggiudicatario può quindi inviare la fattura, in formato elettronico. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di trasmissione della fattura stessa, in regime di split payment ("Iva da versare all'erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972"), mediante accredito in conto corrente bancario o postale.

Non si procede alla liquidazione della fattura in presenza di DURC irregolare.

#### **Art. 20 – Divieto di cessione e subappalto**

L'aggiudicatario non può cedere a terzi il servizio oggetto dell'appalto e l'eventuale cessione del contratto è nulla, fatte salve le circostanze dell'art. 120 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

È consentito il subappalto, ma solo per l'eventuale servizio assistenziale di cui all'art. 10 del capitolato e alle condizioni indicate nell'art. 119, comma 4, del D.lgs. 36/2023.

L'appaltatore deve indicare, già nella fase di presentazione dell'offerta, se intende subappaltare il servizio assistenziale e potrà procedere in questo senso solo dopo avere acquisito la necessaria autorizzazione comunale.

L'appaltatore deve inoltre indicare la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con gli operatori proposti come affidatari del subappalto.

Si rimanda alle altre disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e a quanto disposto dall'art. 8 del disciplinare di gara.

#### **Art. 21 – Garanzia definitiva**

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione. Richiamato il parere MIT n. 2129 del 13 luglio 2023, trattandosi di appalto sottosoglia, non si applicano gli incrementi previsti per il sopra soglia nelle garanzie né le riduzioni in caso di possesso delle certificazioni di qualità.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede d'offerta. Il Comune aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Per quanto concerne le circostanze in cui potersi avvalere della garanzia, la sua validità temporale, le clausole di operatività, lo svincolo, si rimanda all'art. 117 "Garanzie definitive", commi 3,5,7,8 del D.lgs. 36/2023.

#### **Art. 22 – Copertura assicurativa**

L'operatore economico aggiudicatario si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

A tale scopo, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario si impegna a stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale sia esplicitamente indicato che il Comune di Lissone debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza deve essere presentata al Comune di Lissone.

Il contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi derivanti dall'attività di impresa, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi i danni conseguenti ad incendio e furto, e tenere indenne il Comune di Lissone da ogni responsabilità.

L'assicurazione deve prevedere, sia per l'RCT che per l'RCO, un massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.

Il Comune di Lissone è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico dell'appaltatore e non possono essere opposte al Comune.

## **Art. 23 - Penali**

In caso di violazioni degli obblighi contrattuali, il Comune valuta l'applicazione di penali, graduate su diversi livelli economici in relazione alla gravità dell'inadempimento:

- a) € 500,00 per inadempienze ritenute lievi  
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancata reperibilità del Coordinatore; attivazione di interventi ammissibili ma non preventivamente concordati/comunicati al referente comunale);
- b) € 1.000,00 per inadempienze ritenute di media gravità  
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancata attivazione o sostituzione del personale educativo entro i termini indicati nell'art. 12 – "Continuità del servizio"; utilizzo di personale con requisiti di esperienza diversi da quelli indicati; sostituzione di personale senza comunicazione al referente comunale; mancato rispetto degli orari; modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale; mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti; mancato o carente rispetto di quanto offerto in gara (progetto tecnico); recidiva nelle inadempienze "lievi");
- c) € 2.000,00 per inadempienze ritenute gravi  
(titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancata attivazione dell'intervento individualizzato entro 30 giorni dalla formale richiesta di attivazione da parte comunale; mancato espletamento dell'intervento educativo, anche per un solo giorno e senza giustificato motivo; utilizzo di personale non professionalmente idoneo; totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale; comportamento scorretto, sconveniente o lesivo nei confronti degli utenti; recidiva nelle inadempienze "medie").

In caso di recidiva della violazione grave (seconda violazione), la penale viene raddoppiata.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da una contestazione dell'inadempienza tramite PEC, alla quale l'appaltatore può presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate siano ritenute insufficienti, il Comune applica la penale, che viene anch'essa comunicata all'appaltatore tramite PEC.

L'importo della penale viene detratto, in fattura, dalle somme dovute a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio, oppure applicato sul deposito cauzionale.

## **Art. 24 – Risoluzione del contratto e recesso**

La risoluzione del contratto per inadempimento di una delle due parti è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Il Comune di Lissone può risolvere il contratto, senza limiti di tempo, se si verifica una delle condizioni descritte nell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Lissone, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) inosservanza del divieto di cui all'art. 20 (cessione del contratto);
- b) interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) in caso di applicazione di tre penali nel corso di 12 mesi;

- d) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- e) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- f) fallimento o altra procedura concorsuale cui sia sottoposto l'appaltatore;
- g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, in caso di utilizzo della stessa;
- h) mancato adeguamento da parte dell'operatore economico ai corrispettivi risultanti da eventuali convenzioni Consip e/o di ARIA SPA attivate durante il periodo di validità dell'appalto;
- i) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento.

In caso di risoluzione addebitabile all'aggiudicatario, quest'ultimo incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

L'eventuale recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

#### **Art. 25 – Norme sulla riservatezza**

L'appaltatore è tenuto al riserbo assoluto su quanto può apprendere nel corso della durata contrattuale. Esso è soggetto alle disposizioni di cui al GDPR 679/2016 (Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ogni volta che si trovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali o particolari riguardanti gli utenti dei servizi e le loro famiglie.

Il Comune di Lissone, titolare del trattamento dei dati personali e particolari relativi agli utenti, alla stipula del contratto designa l'aggiudicatario, ad ogni effetto di legge, responsabile del trattamento dei dati che lo stesso è tenuto ad acquisire per lo svolgimento dei servizi affidati.

Conseguentemente, l'appaltatore è obbligato ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti in materia di privacy e sicurezza che il GDPR 679/2016 pone a carico del responsabile del trattamento dei dati e vigila diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza e il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento stesso.

In particolare:

- a) deve trattare i dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi affidati in appalto;
- b) non può procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- c) non può comunicare a terzi (salvo le stesse eccezioni sopra richiamate), né diffondere dati in suo possesso;
- d) non può conservare i dati alla scadenza del contratto e deve restituirli al Comune titolare entro il termine che sarà stabilito;
- e) adotta opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- f) è tenuto a procedere, con atto scritto, alla nomina di dipendenti e collaboratori in qualità di incaricati del trattamento dei dati, specificando l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento. L'elenco va trasmesso al Comune di Lissone, con le variazioni che dovessero intervenire e deve essere aggiornato con frequenza almeno annuale.

I dati personali e particolari devono essere raccolti, registrati e organizzati sia con mezzi manuali che automatizzati e la loro conservazione deve avvenire in locali e armadi chiusi a chiave e/o su supporti informatici dotati delle necessarie protezioni.

In caso di violazioni, l'appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come integrato dal D.Lgs. 101/2018, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, sarà comunque obbligato in solido con il titolare al risarcimento dei danni provocati agli interessati.

Gli interessati, relativamente ai propri dati, hanno diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità, l'opposizione al trattamento, come indicato negli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR 679/2016, ai quali si rimanda.

#### **Art. 26 – Spese contrattuali**

Tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario:

- Imposta di registro: € 200,00;
- Imposta di Bollo: € 120,00 (Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023);
- Diritti di segreteria: come da L. 604/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura proporzionale al valore dell'appalto (stimate in € 2.150,00 circa).

Tali importi possono essere modificati in relazione alle variazioni della normativa a cui fanno riferimento.

#### **Art. 27 - Controversie**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sarà rimessa al Foro di Monza.

#### **Art. 28 – Disposizioni finali**

Le parti, per quanto non espressamente previsto nel capitolato e nel contratto, fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2023 e delle altre leggi vigenti per la disciplina generale in materia di contratti, che il futuro affidatario, in sede di presentazione dell'offerta, dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.